

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 588

Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2013

Sintesi per l'Aula

luglio 2013
n. 31



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 588

Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2013

Sintesi per l'Aula

luglio 2013

n. 31

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1 <i>(Circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE e familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)</i>	11
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)</i>	11
Articolo 3 <i>(Libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini UE. Caso Eu Pilot 4277/12/MARK Rubrica articolo)</i>	12
Articolo 4 <i>(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione n. 2012/4094).....</i>	12
Articolo 5 <i>(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).....</i>	13
Articolo 6 <i>(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE)</i>	13
Articolo 7 <i>(Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni).....</i>	14
Articolo 8 <i>(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alla tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU).....</i>	15
Articolo 9 <i>(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU).....</i>	16
Articolo 10 <i>(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU pilot 3452/12/MARKT).....</i>	16

Articolo 11 <i>(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU pilot n. 3852/12/EMPL)</i>	17
Articolo 12 <i>(Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato - Procedura di infrazione 2010/2045)</i>	17
Articolo 13 <i>(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Procedura di infrazione 2013/4009)</i>	17
Articolo 14 <i>(Sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)</i>	18
Articolo 15 <i>(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)</i>	18
Articolo 16 <i>(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)</i>	18
Articolo 17 <i>(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)</i>	19
Articolo 18 <i>(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)</i>	19
Articolo 19 <i>((Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)</i>	19
Articolo 20 <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)</i>	20

Articolo 21 <i>(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)</i>	22
Articolo 22 <i>(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)</i>	22
Articolo 23 <i>(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)</i>	24
Articolo 24 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)</i>	24
Articolo 25 <i>(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)</i>	25
Articolo 26 <i>(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)</i>	26
Articolo 27 <i>(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032)</i>	28
Articolo 28 <i>(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)</i>	28
Articolo 29 <i>(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Procedura d'infrazione - 2012/0433)</i>	28
Articolo 30 <i>(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)</i>	29

Articolo 31

(Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)..... 29

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni - Procedura d'infrazione 2012/21)..... 29

Articolo 33

(Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)..... 30

Articolo 34

(Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)..... 31

Articolo 35

(Clausola di invarianza finanziaria)..... 31

ARTICOLI SOPPRESSI..... 33

ex-Articolo 2 (soppresso)

(Modifica delle norme sul riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero - Procedura di infrazione 2009/4686)..... 35

ex- Articolo 34 (soppresso)

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso EU Pilot 3955/12/MARK)..... 37

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE e familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)

Dell'**articolo 1**, in particolare: la **lettera a)** concerne l'ingresso e il soggiorno del *partner* legato da una relazione stabile, con il cittadino dell'Unione europea circolante e soggiornante in Italia.

La **lettera b)** concerne la prova della titolarità del diritto di libera circolazione, da parte del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare privo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

La **lettera c)** concerne l'attestazione di disponibilità economiche ai fini dell'obbligo di iscrizione anagrafica per il cittadino dell'Unione europea ed i suoi familiari.

Il **comma 2** prevede che le garanzie circa l'allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) vengono ad applicarsi anche al *partner* stabile (ove la stabilità della relazione sia provata mediante documentazione ufficiale, si è ricordato).

Articolo 2

(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)

Il **comma 1** è volto all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), che per i richiedenti l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale - che avessero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea - prevedeva l'obbligo ad eleggere domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

Articolo 3

(Libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini UE. Caso Eu Pilot 4277/12/MARK Rubrica articolo)

Il **comma 1** prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale; alla stessa stregua avrebbe efficacia su tutto il territorio nazionale - ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica - il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro.

Per il **comma 2** i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

La **Commissione in sede referente ha poi introdotto un comma 2-bis**, che demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione di siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorrerà comunque, per svolgere la professione in questione, un'autorizzazione qualificata come "speciale".

Articolo 4

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione n. 2012/4094)

Il **comma 1** riformula l'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2012/4094.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

La previsione in commento è volta ad adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e a superare le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito del caso EU Pilot n. 1753/11/MARK, in particolare, per quanto concerne la disposizione che impone la presenza di almeno un avvocato italiano nelle società tra avvocati. A tal fine si propone di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la parte che impone la presenza del socio avvocato italiano nella società tra avvocati; conseguentemente, al successivo comma 2, che concerne l'obbligo dell'avvocato stabilito di esercitare l'attività giudiziale d'intesa con un avvocato italiano – obbligo previsto, per tre anni, per tutti gli avvocati comunitari “stabiliti”, al fine di diventare avvocati “integrati” e poter, quindi, esercitare la professione alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l'avvocato italiano ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo n. 96 del 2001 – viene eliminato il riferimento alla qualità di socio dell'avvocato italiano.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato l'emendamento 6.1 con il quale è stato effettuato un intervento di coordinamento sul comma 4 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 96 del 2001. In particolare l'emendamento propone di sostituire anche nel predetto comma 4 il riferimento al "socio in possesso del titolo di avvocato" con quello al "professionista in possesso del titolo di avvocato", presumibilmente per le medesime ragioni sottese all'analogo intervento che l'articolo in commento effettua sul comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo citato.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE)

L'articolo 6 provvede a novellare l'art. 6, comma 1 lettera a) del [decreto legislativo n. 208/2011](#) che ha, secondo quanto evidenziato dalla Relazione governativa, erroneamente esteso l'ambito di applicazione delle esclusioni recate dalla [direttiva 2009/81/CE](#), riallineando la disposizione in questione al testo della medesima direttiva relativa al coordinamento delle procedure per

l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

Articolo 7

(Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni)

L'articolo reca previsioni in materia di accesso ai posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni da parte di: familiari di cittadini dell'Unione europea; soggiornanti di lungo periodo; rifugiati; titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea.

Il **comma 1** si articola in due lettere.

La **lettera a)** novella l'[articolo 38](#) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

In quell'articolo si prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Non sono considerati dalla disposizione richiamata, i familiari del cittadino dell'Unione i quali siano cittadini di uno Stato terzo (su cui invece reca previsioni la direttiva 2008/18/CE). La disposizione ora provvede a che la parità di trattamento per i familiari sia esteso all'accesso a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

Rimane ferma la limitazione (già prevista per i cittadini dell'Unione dal citato articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) circa l'accesso a posti di amministrazioni pubbliche che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Tale limitazione, già vigente, è stata riconosciuta, nell'interpretazione della Corte di giustizia, compatibile con l'ordinamento dell'Unione.

La **lettera b)** estende la medesima previsione sopra ricordata relativa all'accesso ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni - vigente per il cittadino dell'Unione ed ora prevista anche per i suoi familiari cittadini di Stati terzi - ai cittadini di Stati terzi (senza che siano familiari di cittadino dell'Unione, dunque) purché titolari del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo o rifugiati o titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

E' equiparazione scaturente dalla parità di trattamento di questi soggetti riconosciuta da altra direttiva - la [2003/109/CE](#) - purché l'accesso a posti delle

pubbliche amministrazioni purché non implichi "nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri").

Per i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, dunque, è reso possibile accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni italiane - con le medesime limitazioni già ricordate per i cittadini dell'Unione e loro familiari: assenza di esercizio di pubblici poteri e non attinenza alla tutela dell'interesse nazionale.

Modificazione approvata nel corso dell'esame referente (con l'approvazione dell'emendamento 8.2) fa salve le disposizioni previste dall'articolo 1 del [d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752](#), circa la conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca quale requisito per le assunzioni a pubblico impiego nelle provincia autonoma di Bolzano.

La lettera *b*) in commento, ed insieme il **comma 2**, estendono infine la possibilità di accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni, ai titolari dello status di protezione sussidiaria.

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*) ha recepito all'[articolo 25](#) la parità di trattamento (rispetto ai cittadini dell'Unione) solo dei rifugiati, riguardo all'accesso a posti delle pubbliche amministrazioni.

I titolari di protezione sussidiaria sono così esclusi (in quanto non ricompresi) dal dettato della disposizione, dall'accesso al pubblico impiego.

La novella recata dal comma 2 in commento pone fine a tale esclusione. I titolari di protezione sussidiaria possono così accedere a posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, alle medesime condizioni dei rifugiati (e dei cittadini dell'Unione), senza ulteriore limitazione (né considerazione, facoltizzata dalla direttiva, della situazione esistente sul mercato del lavoro).

Articolo 8

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alla tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU)

L'**articolo 8** modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l'estensione del periodo di permanenza nel territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi.

Articolo 9

*(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot
1711/11/TAXU)*

L'**articolo 9** al **comma 1**, con una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. In particolare con la **lettera a)** si introducono obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento; la **lettera b)** interviene in materia di trasferimenti attraverso non residenti al fine di consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere; la **lettera c)** prevede obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; la **lettera d)** prevede una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all'Agenzia delle entrate; la **lettera e)** interviene in materia di tassazione presuntiva prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

Il **comma 2** novella invece l'articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi (anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi).

Articolo 10

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento
del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU pilot
3452/12/MARKT)*

L'**articolo 10** abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione

dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare.

Articolo 11

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU pilot n. 3852/12/EMPL)

L'**articolo 11** concerne alcuni profili della disciplina sull'orario di lavoro relativa alla gente di mare, con particolare riguardo alle deroghe alle norme sui limiti massimi dell'orario di lavoro e sui limiti minimi delle ore di riposo a bordo delle navi.

Articolo 12

(Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato - Procedura di infrazione 2010/2045)

L'**articolo 12** modifica i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato nell'organico aziendale, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle norme sull'attività sindacale, di cui al Titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché dell'ambito di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 - decreto che ha attuato la "direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori" -.

Articolo 13

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Procedura di infrazione 2013/4009)

L'**articolo 13** estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

L'estensione concerne i cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea) che siano soggiornanti di lungo periodo ed i loro familiari, nonché i familiari

extracomunitari di cittadini comunitari; resta fermo che i familiari devono essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L'**articolo 13** provvede altresì alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione.

Articolo 14

(Sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

L'**articolo in esame** opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. **Una modifica approvata dalla 14^a Commissione - em. 15.1 (testo 2)** - incrementa il limite minimo di una sanzione amministrativa pecuniaria, rispetto al testo originario - il quale, in generale, eleva i limiti minimi e massimi di altre sanzioni amministrative pecuniarie in materia -.

Articolo 15

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)

L'**articolo 15** reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, "relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

Articolo 16

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

L'**articolo 16** reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.

Articolo 17

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Articolo 18

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

L'**articolo 18** sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 116/2008 che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, il principio di collaborazione già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome.

Articolo 19

((Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)

L'**articolo 19** reca novelle al decreto legislativo 49/2010 che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni recependo la direttiva 2007/60/CE. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

Il **comma 1, lettera b)** reca novelle all'articolo 6, comma 2.

Il comma 1, lettera b) numero 1 sostituisce l'alinea che indica il contenuto delle mappe della pericolosità da alluvione:

- la perimetrazione delle aree **da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali (come precisato dall'emendamento 20.2 (testo 2) approvato dalla Commissione)** che potrebbero essere interessate da alluvioni;
- evidenziando le aree in cui possono verificarsi:
 - fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati;
 - colate detritiche.

Il nuovo testo individua il contenuto delle mappe nella sola perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni.

Il comma 1, lettera b) punto 3 (soppresso a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 20.5) novellava lo "scenario" dell'alluvione di cui alla lettera c) dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo.

Il comma 1, lettera c) punto 1-bis (introdotto con l'emendamento 20.6, anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente) è volto a sostituire la lettera b) dell'articolo 6, comma 3 del citato decreto legislativo, prevedendo l'indicazione nello scenario dell'alluvione di altezza e quota idrica, in luogo di altezza idrica o livello, come attualmente previsto.

Il comma 1, lettera c) punto 2) (soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 20.7) sostituiva la lettera c) dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 49/2010, che richiede l'indicazione delle caratteristiche del deflusso (velocità e portata), rendendolo facoltativo, poiché richiedeva, se opportuno, l'indicazione della velocità del flusso o flusso d'acqua considerato (*rectius: velocità del flusso o deflusso d'acqua considerato*).

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)

L'**articolo 20** novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Oltre ad alcune modifiche recate dall'unico **comma 1** di carattere puramente formale, la **lettera d)** incide sulle disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre. Con la modifica qui proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in

altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto.

La **lettera e)** stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti. **L'emendamento 21.1, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, integra tale disposizione, stabilendo che l'autorità competente garantisca la partecipazione del pubblico interessato, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza e che la stessa autorità motivi le ragioni per le quali eventualmente intenda discostarsi dalle osservazioni degli interessati.

Le **lettere g), h) e i)** riscrivono alcune disposizioni rendendole più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità.

In particolare al comma 1, lettera g), capoverso 1, il nuovo testo proposto dell'articolo 8, comma 1, stabilisce, quindi, con maggior dettaglio rispetto al testo vigente, i contenuti dell'informativa da pubblicarsi, a cura e spese dell'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti da estrazione, sui principali quotidiani a diffusione regionale e provinciale e **anche, ove esistente, sul sito internet dell'operatore autorizzato (a seguito della modifica apportata dall'emendamento 21.3, approvato nel corso dell'esame in sede referente)**.

Analogamente **l'emendamento 21.4, anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente**, intervenendo sul comma 1), lettera h), capoverso «1-bis», prevede che debbano essere messi a disposizione del pubblico **attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet** i principali rapporti e pareri e altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione.

Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti (**lettere n e o**).

La **lettera p)** prevede che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti presenti; la **lettera q)** riguarda gli effetti transfrontalieri degli incidenti e le relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti; la **lettera r)** introduce ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli (**che debbono avvenire a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura- come precisato dall'emendamento 21.6 (testo 2), approvato dalla Commissione**) e dispone in merito alla responsabilità dell'operatore.

La **lettera r-bis)** (introdotta a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 21.7) sostituendo all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo, prevede la pena dell'arresto da uno a

tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro per l'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza di autorizzazione. Con la modifica illustrata si propone di eliminare una distinzione del sistema sanzionatorio fra depositi classificati in base alla loro pericolosità, unificando le sanzioni nella misura più elevata.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

L'articolo 21 novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Con le principali modifiche proposte:

- si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia;
- si attribuisce al Ministero dell'ambiente la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili;
- si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui dei rifiuti di pile e accumulatori;

si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori.

Articolo 22

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)

L'articolo 22 novella il decreto legislativo n. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, eliminando il requisito dimensionale ed estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

I commi da 2 a 5, introdotti a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 23.1 (testo 2), sono volti a disciplinare la fase di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), contenuta attualmente nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e segnatamente al comma 2 dell'articolo 1, che disciplina il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, e all'articolo 8, ove si stabilisce quale sia la disciplina applicabile alla realizzazione e gestione dei centri di raccolta RAEE, disposizioni delle quali si prevede l'abrogazione al comma 5.

Il comma 2 stabilisce, riprendendo in gran parte il contenuto del vigente articolo 8 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, che rientra nella raccolta dei rifiuti - come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e cioè il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento- il raggruppamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzata al loro trasporto presso i centri di raccolta differenziata dei RAEE ove ricorrano le seguenti condizioni, peraltro in parte già previste dal richiamato articolo 8 decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo, n. 65 del 2010:

- a) il raggruppamento riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- b) i RAEE sono trasportati presso i centri di raccolta differenziata con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga i 3.500 chilogrammi, riferendo tale limite non solo al complesso dei RAEE, come avviene secondo la normativa attualmente in vigore, ma anche taluni raggruppamenti secondo la tipologia delle apparecchiature;
- c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato in luogo non accessibile a terzi e pavimentato con protezione dalle acque meteoriche e dall'azione del vento, separando i rifiuti pericolosi, garantendo l'integrità delle apparecchiature ed evitando la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il comma 3 interviene sull'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, riguardante il trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta differenziata che può essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, sopprimendo la limitazione che esso sia effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

Il comma 4 oltre a ribadire che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici organizzati dai comuni o dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome si svolga, come previsto dalla normativa vigente, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, consente, innovando che possa svolgersi, in alternativa, con le modalità previste

dagli articoli 208, riguardante l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 213, concernente le autorizzazioni integrate ambientali e 216, attinente alle operazioni di recupero dei rifiuti, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)

L'articolo 23 (commi 1 e 2) contiene norme di indirizzo al Governo ed alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'emanazione di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente linee guida per la successiva emanazione di disposizioni regionali, in materia di verifica di **assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) - a seguito dell'approvazione nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 24.5, volto ad una correzione di carattere lessicale** - di determinate tipologie progettuali. L'articolo in esame ha il fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, la quale è una direttiva di codificazione che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione (direttiva 85/337/CEE) senza cambiarne la sostanza e per i quali è in corso una procedura di infrazione (2009/2086).

Il **comma 3** consente alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di escludere, entro **tre mesi (a seguito dell'approvazione dell'emendamento 24.7 che ha così modificato l'originario termine di sei mesi)** dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, taluni progetti dalla verifica di assoggettabilità, con riferimenti a specifiche categorie, ovvero ricadenti in particolari situazioni ambientali e territoriali .

Articolo 24

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)

L'articolo 24, comma 1, lettere da a) ad n) novella la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque

dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo 152/2006 per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680. Il **comma 2** conferma che le Autorità di bacino di rilievo nazionale continuano ad avvalersi dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

Articolo 25

(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)

L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679.

Al fine di superare le richiamate contestazioni, il comma 1 dell'articolo in commento propone di apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 1, le modifiche di seguito riportate.

In primo luogo viene introdotto l'articolo 298-*bis* che definisce, in aderenza alle indicazioni della Commissione, i principi generali di applicazione della disciplina in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si interviene poi sull'articolo 299 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dove vengono eliminati riferimenti ad alcuni aspetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Viene quindi modificato l'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede una serie di categorie di danno escluse dal campo di applicazione della disciplina della Parte VI del medesimo decreto.

Nel medesimo articolo 303 è stata poi espunta l'eccezione prevista dalla lettera i). Tale proposta emendativa comporta l'applicazione della disciplina contenuta nella Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti.

Nell'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella rubrica, è stato eliminato il riferimento al risarcimento per danno equivalente.

Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 311 si prevede, inoltre, che qualora l'effettivo ripristino delle condizioni ambientali allo stato in cui si trovavano all'origine, oppure l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, siano stati in tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare provvede ad una valutazione monetaria dei costi necessari per dare effettiva attuazione al ripristino e alle misure anzidette. Inoltre, al fine di procedere alla realizzazione degli stessi, il Ministero può agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

Al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 311 si stabilisce quindi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della citata Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al titolo III della medesima Parte VI all'accertamento delle responsabilità risarcitorie.

Ai fini di un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 311, è stato esteso anche all'articolo 313, comma 2, ovvero alle ordinanze ministeriali, adottate a seguito dell'accertato inadempimento dell'operatore, il riferimento alle misure di riparazione complementare o compensativa. Qualora queste ultime non vengano attuate dall'operatore, il Ministro dell'ambiente provvederà a determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle stesse. Inoltre, al fine di garantire la loro realizzazione, il Ministro stesso, con ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti.

In ordine al contenuto dell'ordinanza di cui all'articolo 314, comma 3, è stato eliminata la previsione che il danno sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. Tale modifica - volta anch'essa a recepire un rilievo critico della Commissione - permette di vincolare maggiormente il pagamento all'entità effettiva del danno ambientale arrecato, in conformità del principio "chi inquina paga".

Le modifiche apportate all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, infine, rispondono alle esigenze di effettività evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla necessità che le misure di riparazione di volta in volta adottate, qualora omesse in tutto o in parte dal soggetto obbligato, siano comunque portate a termine dall'autorità pubblica.

Articolo 26

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)

L'**articolo 26** reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992 al fine di adeguare la normativa italiana di recepimento

della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Il **comma 1** introduce modifiche volte a prevedere che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna non debba più essere effettuata con prioritario riferimento alle specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE; si specifica, invece, che l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale. Il medesimo comma prevede anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sull'applicazione della legge. Il **comma 2** sostituisce l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, disponendo che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. Il nuovo testo, rispetto al testo vigente, non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga; statuisce, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (pena le sanzioni amministrative previste dal successivo **comma 3**) i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle Regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo. Il nuovo testo disciplina anche il procedimento di adozione del provvedimento e il ruolo dell'ISPRA, **mentre, a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 27.15, è stata soppressa la possibilità di ricorrere ad altri istituti di ricerca.** Infine, il nuovo articolo 19-*bis* disciplina la pubblicazione e la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del provvedimento di deroga, prevedendo l'eventuale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento.

A seguito dell'approvazione del sopracitato emendamento 27.15, il nuovo testo dall'articolo 19-*bis* viene integrato al fine di prevedere che le regioni nelle quali sia stato superato - secondo la relazione sull'attuazione delle deroghe - il numero massimo di capi prelevabili non sono ammesse e al riparto nell'anno successivo.

Articolo 27

(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032)

L'**articolo 27**, intervenendo in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, provvede ad abrogare il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, con il quale è stato consentito, per un periodo massimo di dodici mesi, di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN. L'abrogazione di tale norma è conseguente all'apertura da parte della Commissione europea della Procedura di infrazione 2013/2032 per violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati ("direttiva nitrati").

Articolo 28

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)

L'**articolo 28** (identico all'articolo 24 del disegno di legge comunitaria 2011 - Atto Senato 3129 della XVI Legislatura) disciplina la collaborazione fra investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed Autorità giudiziaria, nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia, secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata nell'incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009

Articolo 29

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Procedura d'infrazione - 2012/0433)

Il **comma 1** è volto ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, dando corso a previsioni della direttiva 2012/4/UE

per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della direttiva 2008/43/CE, è ora integrato dalle norme imposte nel 2012 dall'Unione: la **lettera a)** estende l'esclusione a talune tipologie di "micce" ed "inneschi"; la **lettera b)** provvede a sostituire il rinvio ad un decreto interministeriale con un decreto dirigenziale del Ministero dell'interno; in virtù della **lettera c)** si opera un rinvio al 5 aprile 2015, data che fissa le decorrenze anche delle norme citate nella **lettera d)**; per le modifiche di cui alla **lettera e)**, ciascuna confezione elementare è sigillata e su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga le informazioni sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili.

Articolo 30

(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)

L'articolo dà fondamento legislativo all'autorizzazione al ministro dell'interno di istituire sezioni di membri supplenti, presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Articolo 31

(Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)

L'articolo 31 corrisponde all'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2012 (Atto Senato 3510 della XVI Legislatura) il quale conteneva una delega al Governo, mentre quello in esame istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi stradali, nell'ambito del Servizio europeo di telepedaggio (SET). *Si rileva che la disposizione in esame reca attuazione degli articoli 10 e 11, della decisione 2009/750/CE, mentre la rubrica si riferisce alla decisione tout court.*

Articolo 32

(Modifiche all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni - Procedura d'infrazione 2012/2138)

L'articolo 32 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni ed ai servizi accessori.

Articolo 33

(Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

Ai sensi dell'**articolo 33**, al fine di dare attuazione alla Decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico fiscale e contributivo fissato dalla normativa vigente si applica in favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi.

Per stabilire i danni e dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL. A seguito di una **modifica apportata in sede referente (em. 35.15)** è stato posticipato (da sessanta a centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge in esame) il termine per la presentazione della dichiarazione.

Articolo 34

(Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

L'**articolo 34**, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 relativo agli strumenti derivati *over-the-counter* (OTC), alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), reca una serie di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. TUF) finalizzate principalmente ad individuare le autorità nazionali competenti e a prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento stesso.

Articolo 35

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 35** reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 13.

ARTICOLI SOPPRESSI

ex-Articolo 2 (soppresso)

(Modifica delle norme sul riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero - Procedura di infrazione 2009/4686)

L'articolo 2 del disegno di legge originario è stato soppresso dalla 14^a Commissione (con l'approvazione dell'em. 2.2). Tale articolo concerneva il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

La novella prevedeva che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applicasse se la soluzione di continuità dipendesse dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

ex- Articolo 34 (soppresso)

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso EU Pilot 3955/12/MARK)

Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato l'emendamento 34.1 soppressivo dell'intero articolo 34.

L'articolo 34 modificava l'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale.

Il citato articolo 239, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'[articolo 2, n. 10\), della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano ovvero erano divenute di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

L'articolo 34 in commento - al fine di definire la procedura relativa al caso EU Pilot 3955/12/MARK riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali - modificava il citato articolo 239 riducendo da tredici a cinque anni la durata della fase transitoria ivi prevista.

Il sopra richiamato caso EU Pilot 3955/12/MARK è stato avviato dalla Commissione europea in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale (introdotta dal decreto-legge n. 216 del 2011), sospendendo per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto di autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001, si pone in contrasto col diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 (causa C-168/09, noto come caso FLOS c/o SEMERARO), dovendosi al riguardo rammentare come in tale sentenza la Corte abbia già ritenuto non giustificabile - alla luce del quadro normativo comunitario - un periodo transitorio di durata pari a dieci anni e abbia rilevato come le finalità sottese alla considerata disposizione di carattere transitorio possano essere soddisfatte mediante la previsione di un periodo più breve.

Con la modifica che si propone con l'articolo in commento viene quindi ripristinato il periodo transitorio quinquennale di mancata protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali già previsto dalla formulazione

dell'articolo 239 introdotta dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 2010, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>21</u>	Dossier	Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale
<u>22</u>	Dossier	Missioni internazionali: recenti sviluppi politici e di sicurezza nei principali teatri operativi
<u>23</u>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Precedenti. Iniziativa governativa (A.S. n. 813). Dibattito in Costituente
<u>24</u>	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Testo a fronte tra l'A.S. n. 813 e le leggi costituzionali n. 1 del 1993 e n. 1 del 1997
<u>25</u>	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 316 e 728 Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
<u>26</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 843 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo"
<u>27</u>	Dossier	Verso la decima Commissione antimafia
<u>28</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 783 Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale - Sintesi per l'Aula
<u>29</u>	Documentazione di base	Documentazione in materia di violenza contro le donne
<u>30</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - Sintesi per l'Aula

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".